

INTERNATIONAL STANDARD FOR THE LABELLING OF SPIRITUOUS BEVERAGES OF
VITIVINICULTURAL ORIGIN

Ambito di applicazione

Articolo 1: Ambito di applicazione

La presente normativa si applica esclusivamente all'etichettatura delle bevande spiritose di origine vitivinicola destinate al consumo umano diretto, come definite al capitolo 7, parte I del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV, confezionate per la vendita al consumatore finale.